

Le richieste dell'Unione dei giovani ragionieri sulla riforma fiscale che il governo intende attuare

Per il commercialista più centralità

Un ruolo da interlocutore nel rapporto con le istituzioni

DI MASSIMO LUSURIELLO
presidente Unione
nazionale giovani
ragionieri commercialisti.

Il 3° congresso dell'Unione nazionale giovani ragionieri commercialisti, chiuso il 19 ottobre, ha sicuramente contribuito ad alimentare il dibattito sulla riforma del sistema fiscale statale con numerosi spunti che l'Unione giovani ragionieri ha fornito durante il susseguirsi delle relazioni.

In merito all'Irap, dopo la sentenza della Corte costituzionale che rimetteva ai giudici di merito l'individuazione della debenza in costanza di acclarata «attività-organizzata» (capitale e risorse umane) per i lavoratori autonomi, si è assistito a una presa di posizione da parte di alcuni esponenti dell'attuale governo, con emendamenti ad hoc, poi misteriosamente scomparsi.

Peraltro, mentre le commissioni tributarie stanno accogliendo le doglianze dei contribuenti, a oggi il governo non è ancora intervenuto in modo

da arginare il contenzioso in materia.

È stato altresì evidenziato che la figura del «commercialista» debba assumere, nel prossimo futuro, sempre più un ruolo centrale nella politica fiscale, ponendosi come interlocutore di diritto nel rapporto istituzionale, contribuente-amministrazione finanziaria.

Dalle giornate congressuali è emersa la circostanza che gli strumenti di accertamento, tra cui gli studi di settore, siano improntati a una maggiore flessibilità che tenga conto della necessità di intervenire su indicatori reali e sociali, utilizzando dati meno asettici che gli indici matematico-statistici non colgono.

Infatti, pur essendo un mezzo riconosciuto idoneo per monitorare i risultati dei contribuenti, non può assurgere a definitivo metodo di imposizione, ma anzi la sua applicazione va rivista poiché lo strumento, troppo complesso, poco trasparente e poco flessibile, ha ragion d'essere quale mezzo di controllo o per meglio dire quale insieme di indici tendenti a

individuare eventuali evasioni.

In ogni caso l'amministrazione finanziaria non potrà abdicare la sua funzione di controllo analitico-contabile, giacché i soli indici, per quanto affinati e sofisticati, da soli, non possono percepire la reale situazione del contribuente e al commercialista deve essere riconosciuta una veste fondamentale nel certificare gli elementi non considerati.

Infine sono stati evidenziati i pericoli che l'attuazione del cosiddetto federalismo fiscale porterebbe con sé, con il rischio di causare ricadute incontrollate sulla fiscalità locale.

Sarà necessario determinare in modo preciso tempi, metodologie ed effetti che dovranno caratterizzare il passaggio dalla preesistente alla nuova normativa, tenendo presente che i prospettati cambiamenti non devono interferire con un generalizzato indirizzo di federalismo fiscale, e svilupparsi in parallelo e in progressione, in modo da essere anche compatibili con i flussi finanziari derivanti dal-

la compartecipazione del sistema centrale con l'autonomia impositiva degli enti locali.

A tal riguardo, infatti, la legge delega nel prospettare la graduale abolizione della Irap, con la prioritaria esclusione dalla base imponibile del costo del lavoro, ha previsto che la perdita di gettito che ne deriva per le regioni debba essere compensata con trasferimenti dal bilancio dello stato o compartecipazioni a tributi erariali a loro vantaggio, con il rischio però che la natura di dette compensazioni potrà anche influenzare l'esito finale della riforma, in considerazione delle difficoltà di bilancio in cui versano molte regioni.

Ciò che angoschia quindi è la scomposizione dell'unitarietà dell'ordinamento tributario, in altre parole la possibilità che le leggi fiscali possano essere emanate, a diversi livelli di governo, in modo non coordinato.

La precaria situazione generale fa temere, altresì, che non solo il sistema possa scomporsi in una molteplicità di aliquote e imposte (a seconda che

si tratti di addizionali su tributi erariali o di tributi locali), ma che tali oneri varino da regione a regione e che ciò che si è alleggerito da una parte ricompia, ma in modo non uniforme, dall'altra.

Urge, quindi, che al processo di cambiamento si accompagni anche una delineata rivisitazione della fiscalità locale per evitare che possibili vuoti di gettito neutralizzino le riduzioni del carico fiscale apportate a livello centrale.

In conclusione, stante la radicale trasformazione del sistema fiscale che l'attuale proposta di delega intende realizzare, è necessario puntare attenzione soprattutto nel cosiddetto periodo transitorio, intendendo per esso quello intercorrente tra la presentazione del disegno di legge e l'effettiva attuazione della riforma.

Il pericolo è, infatti, che si finisca per dover operare in un costante clima di incertezza, finendo per congelare le scelte d'impresa con un conseguente blocco degli investimenti. (riproduzione riservata)

Proposto per la prima volta nel 2000, lo schema negoziale potrebbe trovare collocazione nella riforma del diritto societario

DI RAFFAELE MARCELO
dottore di ricerca nella
Seconda università di Napoli
- commissione scientifica
Unagraco

Con il leasing azionario la capitalizzazione è a rate

La possibilità di stipulare contratti di leasing «traslativo» aventi per oggetto beni non consumabili ha aperto la strada alla creazione della locazione finanziaria di titoli di credito e, in particolare, di azioni di società. In assenza di una disciplina organica della materia, tale negozio può essere definito come quel contratto in cui una società di leasing acquista da un'impresa valori mobiliari e li cede ad un imprenditore verso il pagamento di canoni periodici, attribuendo a quest'ultimo la facoltà di acquistarsi la proprietà, alla scadenza della locazione, dietro il pagamento di un prezzo di riscatto predeterminato.

Funzione economica dello strumento. L'istituto prospettato, piuttosto diffuso nei paesi anglosassoni (sale and lease back), non ha trovato piena applicazione nel nostro paese a causa delle incertezze legislative che ne contraddistinguono la disciplina. Tuttavia, l'ottimizzazione di un suo utilizzo potrebbe assolvere all'importante funzione economica di incentivare gli operatori all'apertura al mercato dei capitali. Le imprese, infatti, per il tramite del leasing di azioni, sarebbero in grado di realizzare una maggiore capitalizzazione e conseguentemente di potenziare le attività produttive esercitate.

Nel pratico, lo strumento potrebbe ritornare utile a coloro che trovandosi in condizioni di carenza di liquidità andrebbero a sostituire le tradizionali forme di finanziamento (mutui o aperture di credito), con un'operazione (di aumento) sul capitale sociale. Una volta sottoscritto dalla cedente, tale aumento determinerebbe, a fronte dell'immissione immediata di nuova liquidità nell'azienda, la restituzione graduale delle somme ottenute tramite il pagamento di canoni periodici. In altri termini il leasing azionario consentirebbe all'impresa di procedere a un aumento di capitale, per esempio in vista della sua quotazione in borsa, anche in situazioni di carenza di risorse disponibili da investire, evitando, come spesso accade, la sottoscrizione di tali azioni da parte di terzi. L'applicazione rappresentata è in grado di produrre contemporaneamente due effetti tra loro apparentemente incompatibili. Da un lato, infatti, determina un aumento del capitale sociale senza un contestuale esborso da parte dei soci, dall'altro, la maggiore capitalizzazione viene ottenuta senza aperture di azionariato.

L'importanza del risultato è di tutta evidenza soprattutto qua-

lora ne venga ipotizzata l'utilizzazione per realizzare l'obiettivo della quotazione in borsa. In questo caso infatti, tramite il leasing azionario, si potrebbe riuscire ad aumentare il (proprio) capitale sociale in breve tempo con l'impiego di risorse finanziarie provenienti da un soggetto (la banca) che è destinato a far parte della compagine sociale solo temporaneamente, ossia fino alla scadenza del periodo di locazione e che, di fatto, non interviene nella gestione dell'attività economica dell'impresa. La società utilizzatrice, pagando i canoni, dilazionerebbe nel tempo l'esborso economico relativo alla restituzione delle somme ottenute e, al termine, potrebbe riacquistare la proprietà delle sue azioni a un prezzo notevolmente inferiore al loro effettivo valore economico.

La proposta di legge. Un esempio di tentato intervento normativo in materia è rintracciabile nella proposta di legge C.7036 del 31 maggio 2000. Tuttavia, benché tale progetto presenti insistentemente degli elementi di novità, l'astrattezza dei contenuti necessita di una più completa armonizzazione con il nostro ordinamento giuridico.

A ogni modo, le finalità dell'intervento normativo in fieri pre-

sentano delle peculiarità che ben si adattano alle caratteristiche delle imprese italiane non quotate in mercati regolamentati, dal momento che si prevede l'intervento (peraltro solo temporaneo) di un socio (la società di leasing) destinato fin dall'inizio a uscire dalla compagine sociale al momento dell'esercizio dell'opzione di riscatto delle azioni. La cedente, difatti, andrebbe a svolgere esclusivamente il ruolo di finanziatrice senza interferire nella gestione aziendale. Invero resta aperto ed è in attesa di regolamentazione il problema che concerne l'esercizio dei diritti patrimoniali e amministrativi pertinenti alle azioni, in relazione alla determinazione del soggetto cui spetterebbe l'esercizio di tali diritti.

Il parere Bankitalia. Anche la Banca d'Italia si è occupata del problema, in risposta a un quesito

proposto all'Autorità di vigilanza nell'ipotesi specifica in cui la concedente era una banca. Pur essendosi pronunciata soltanto su aspetti limitati, essa, non avendo rilevato ostacoli all'utilizzazione del leasing azionario, è sembrata favorevole all'impiego di tale strumento, sostenendo che le azioni di proprietà della concedente bancaria a seguito di tale operazione non rientrano nel computo delle partecipazioni possedute ai fini del superamento dei limiti generali previsti per l'assunzione di partecipazioni (10% di cui all'art. 2357 cc).

Conclusioni. La bontà dello schema negoziale sembra fuori discussione, ciò vale, al di là delle inevitabili integrazioni e modifiche di cui necessita la proposta di legge, soprattutto alla luce della nuova governance, che coinvolgendo appieno la riforma del diritto societario, all'art.6, comma 1 rubricato «Disciplina del bilancio» indica tra i suoi obiettivi quello di «dettare una disciplina in relazione al trattamento delle operazioni di locazione finanziaria», e quindi anche del leasing azionario. (riproduzione riservata)



Pagina a cura
DELL'UNIONE NAZIONALE GIOVANI
RAGIONIERI COMMERCIALISTI
www.unagraco.org

fax 010591892